

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 56-12247

Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 "Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37". Istruzioni attuative.

A relazione dell'Assessore Taricco:

La legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29, di seguito legge, istitutiva dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ridefinisce il quadro normativo di riferimento delineato dalla l.r. n. 20/1999 "Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37" e dalla l.r. n. 26/2003 "Istituzione, individuazione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità", al fine di ricondurre la disciplina in materia ad un'univoca nozione di distretto.

La legge, all'art. 13, demanda la definizione degli indirizzi e delle modalità per la costituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, nonché l'individuazione delle forme societarie ed associative nelle quali essi si possono costituire, all'approvazione delle istruzioni attuative.

Nello specifico, alle istruzioni di cui all'art. 13 è attribuita la determinazione di:

- a) indirizzi e modalità per la costituzione dei distretti, di cui all'articolo 6, comma 1 e per l'adeguamento alla normativa vigente dei distretti di cui alle leggi regionali n. 20/1999 e n. 26/2003;
- b) criteri operativi per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio in ordine allo stato di attuazione del piano distrettuale e all'attività svolta dal distretto, i cui risultati devono essere trasmessi alla Giunta regionale da ciascun rappresentante di distretto entro il 31 dicembre di ogni anno.
- c) modalità di partecipazione e percentuale di cofinanziamento della Regione alle spese di funzionamento dei distretti entro il tetto massimo di spesa stabilito dalle leggi annuali di bilancio;
- d) modalità per garantire il raccordo delle strutture regionali nell'attuazione delle politiche agrarie distrettuali;
- e) numero dei rappresentanti del tavolo di distretto che l'assessore regionale competente in materia di agricoltura convoca al fine di garantire un ruolo consultivo alle istituzioni locali e alle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale con riferimento alla proposta di piano redatta dal distretto;
- f) procedure e modalità per la costituzione delle strade del vino e delle strade dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità;
- g) procedure e modalità per la costituzione delle agroteche regionali;
- h) contenuti dei disciplinari delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità e delle agroteche regionali;
- i) forme e modalità costitutive per la sperimentazione di aggregazioni distrettuali temporanee e flessibili;
- l) termini entro i quali i distretti dei vini sono assoggettati alla nuova disciplina in materia distrettuale e la durata dell'incarico dei Commissari nominati con decreto prot. n. 27588/DA 11.00 del 17/11/2008.

Stanti le tematiche che, ai sensi dell'art. 13 della legge, devono essere oggetto di definizione da parte delle istruzioni attuative e considerato il grado di complessità che le medesime presentano, nonché l'urgenza nel determinare gli indirizzi in ordine alla costituzione dei distretti, si è reso necessario procedere alla definizione dei punti a), c), d), e), i), dell'elenco di cui sopra. I restanti punti da trattare saranno oggetto di una prossima fase di elaborazione e verranno approvati con successivo provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Per la redazione delle istruzioni attuative, così come previsto dal comma 2, art. 17 della legge, l'Assessorato Agricoltura si è avvalso dell'attività di consulenza del Dipartimento di

Economia ed ingegneria Agraria, forestale ed ambientale dell'Università di Torino (DD n. 999 del 18/11/2008).

Contestualmente alla redazione delle istruzioni, sono state avviate le consultazioni con le province, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM), gli organismi di rappresentanza del mondo agricolo, agroindustriale, artigianale e del commercio per una valutazione tecnica preliminare dell'ipotesi di documento.

Sulla formulazione definitiva delle istruzioni attuative è stato acquisito, in data 23 giugno 2009, il parere della Commissione regionale consultiva per l'agroindustria, di cui all'art. 11 della l.r. n. 95/1995.

E' stato altresì acquisito il parere del Comitato Provinciale ex art. 8 della l.r. 17/1999.

In data 11/09/2009 è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

In data 21/09/2009 è stata sentita la Commissione Consiliare competente, che ha espresso parere favorevole.

La Giunta regionale, con riferimento alle spese di funzionamento di ciascun distretto, definirà annualmente il massimale di spesa a carico della Regione entro il tetto massimo di spesa stabilito dalle leggi di bilancio.

Ritenuto di dar corso al finanziamento dei distretti subordinatamente alla loro costituzione ai sensi della l.r. 29/2008, le istruzioni vengono modificate nella formulazione che era stata sottoposta al parere della Commissione Consiliare competente nella seduta del 21/09/2009, al punto 1.3.3. mediante la soppressione della parte relativa al cofinanziamento delle spese di gestione ex legge n. 20/1999.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 sono approvate le "Istruzioni attuative per l'applicazione della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29" di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Le istruzioni attuative definiscono i contenuti di cui alle lettere a), c), d), e), comma 1, e lettere d), comma 2 dell'art. 13 della l.r. n. 29/2008, demandando a successivo provvedimento deliberativo della Giunta regionale l'approvazione dei contenuti delle restanti lettere, sentita la competente Commissione consiliare.

3. La Giunta regionale definirà annualmente il massimale di spesa a carico della Regione con riferimento a ciascun distretto, entro il tetto massimo di spesa stabilito dalle leggi di bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato